



La corretta applicazione della norma sulla tassazione agevolata del lavoro notturno e straordinario

- La norma
- Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
- Le scadenze per i ricorsi

La norma

L'articolo 2 della legge 126/08 ha introdotto per il secondo trimestre del 2008 una imposta sostitutiva del 10% per le somme erogate a lavoratori privati per gli straordinari o per favorire gli incrementi di produttività, l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la competitività:

- requisiti: reddito da lavoro dipendente anno precedente non superiore a 30mila euro e importo massimo detassabile di 3.000 euro;

✓La misura è stata prorogata anche per gli anni 2009 e 2010, per la sola parte relativa agli aumenti retribuitivi premiali:

requisiti: reddito da lavoro dipendente anno precedente non superiore a 35mila euro e importo massimo detassabile di 6.000 euro

✓Ulteriore proroga con articolo 53 della legge 122/10 (manovra correttiva) per il 2011:

- requisiti: reddito da lavoro dipendente anno precedente non superiore a 40mila euro e importo massimo detassabile di 6.000 euro; necessario accordo sindacale





Il chiarimento della Agenzia delle Entrate

- ✓L'Agenzia delle Entrate ha osservato una non corretta applicazione della norma in questione da parte di alcune aziende, cosa che ha comportato una perdita economica per il lavoratore nel 2008 e nel 2009 (fra il 13 e il 28% in meno per straordinari e premi). In ragione di ciò ha specificato:
- che il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle indennità o maggiorazioni di turno quando il turno di lavoro ricade durante l'orario diurno;
- che il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione all'intero compenso percepito (compenso ordinario + maggiorazione) quando presta lavoro notturno;
- che il lavoratore non turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione quando presta il proprio lavoro giornaliero normale nel periodo notturno o che occasionalmente si trova a rendere prestazioni in lavoro notturno;
 - che lo speciale regime di tassazione si applica anche alle erogazioni legate a lavoro



- 1. Verificare dalle buste paga o dalla dichiarazione dei redditi se nel 2008 e nel 2009 l'azienda ha applicato o meno la normativa che prevede una tassazione più favorevole;
- 2. Nel caso in cui l'azienda non ha applicato la normativa, verificare se si presentano i requisiti richiesti: reddito; prestazioni di lavoro straordinario o notturno; premi di produttività;
- 3. Se i requisiti ci sono, fare ricorso, anche attraverso l'assistenza del Caf Ugl, per far valere la tassazione più favorevole entro il 30 settembre 2010 presentando una dichiarazione integrativa con Modello Unico per il 2008 o un Modello Unico correttivo per il 2009 oppure presentando istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, dpr 602/1973, all'Ufficio periferico della Agenzia delle Entrate competente per territorio di residenza del lavoratore





Le scadenze

Voce	Somme percepite nel 2008	Somme percepite nel 2009
Dichiarazione dei redditi presentata	Dichiarazione integrativa con Modello Unico entro il 30.09.2010; dopo istanza di rimborso (ex art. 38, dpr 602/73)	Presentazione di un Modello Unico correttivo entro il 30.09.2010; dopo questa data e fino al 30.09.2011 Dichiarazione integrativa
Dichiarazione dei redditi non presentata	Presentazione di istanza di rimborso ex art.38 dpr 602/73 ad Agenzia delle Entrate competente per territorio	Dichiarazione integrativa con Modello Unico entro il 30.09.2010. Dopo il 30.09 e fino al 29.12.2010, la dichiarazione può essere presentata pagando una sanzione per tardiva presentazione



